



Automobil Club der Schweiz
Automobile Club de Suisse
Automobile Club Svizzero

Allianz  **Assistance**

Condizioni generali di assicurazione ACS Classic

Versione 1 / 2021

Informativa per i clienti

La seguente Informativa per i clienti fornisce un riepilogo chiaro e sintetico dell'identità dell'assicuratore e del principale contenuto del contratto collettivo di assicurazione ACS Classic (art. 3 cpv. 3 della legge federale sul contratto di assicurazione, LCA). I diritti e gli obblighi di una persona assicurata, da un lato, e dell'assicuratore, dall'altro, sono indicati nei relativi documenti di proposta e di contratto, nelle seguenti Condizioni generali di assicurazione «ACS Classic» e nella LCA.

100 Considerazioni generali.....	3
200 Disposizioni comuni.....	3
300 Soccorso stradale.....	5

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è Allianz Assistance, denominazione legale AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito denominata "Allianz Assistance", con sede nella Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen. Per quanto riguarda la componente assicurativa Guida di veicoli a motore di terzi, l'assicuratore è Allianz Suisse, con sede in Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen. Per le componenti dell'assicurazione di Protezione giuridica l'assicuratore è CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica S.A., di seguito denominata "CAP Protezione giuridica", con sede nella Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen.

Quali rischi sono assicurati e qual è l'estensione della copertura assicurativa?

I rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa sono indicati nei relativi documenti di proposta e di contratto e nelle seguenti Condizioni generali di assicurazione adesioni ACS.

Cosa bisogna fare in caso di sinistro?

Soccorso stradale: **nell'ambito della copertura Soccorso stradale, quando si verifica un evento assicurato occorre informare immediatamente la centrale di emergenza di Allianz Assistance per le chiamate di emergenza e richiedere il suo consenso per le eventuali misure di assistenza o la relativa assunzione dei costi.** La centrale di emergenza di Allianz Assistance è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate): Telefono **044 283 33 77**/Telefax 044 283 33 33.

In caso di sinistro bisogna inoltrare per iscritto ad

Allianz Assistance i seguenti documenti:

- numero di socio ACS;
- modulo per la notifica di sinistri (i moduli per la notifica di sinistri di Allianz Assistance possono essere scaricati dal sito: www.allianz-travel.ch/acs-dichiarazione-di-sinistro);
- conferma di prenotazione originale;
- documenti o certificati ufficiali che attestino il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto di polizia, ecc.);
- ricevute per spese impreviste/costi supplementari in originale.

In ogni caso la persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto possa contribuire a ridurre e acceritare il danno; nel caso dei danni dovuti a una lesione o una

malattia la persona assicurata deve provvedere a sciogliere i medici curanti dal segreto professionale nei confronti di Allianz Assistance. L'elenco che precede comprende soltanto gli obblighi più comuni. Ulteriori obblighi sono indicati nelle Condizioni generali di assicurazione, capoversi 100 e 200, e nella LCA. Se la persona avente diritto non adempie ai propri obblighi, Allianz Assistance / CAP Protezione giuridica / Allianz Suisse può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

Inizio, durata e fine della copertura assicurativa per le

persone assicurate: La copertura assicurativa entra in vigore al momento dell'adesione all'ACS a condizione che sia stata pagata la quota d'adesione. Se si tratta di una nuova adesione ACS, entra in vigore una copertura assicurativa provvisoria dal momento della presentazione della richiesta presso la sezione ACS competente. Se l'adesione all'ACS non viene disdetta mediante comunicazione scritta alla sezione ACS competente almeno 3 mesi prima della scadenza dell'anno d'adesione, e la quota d'adesione è stata pagata, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente di anno in anno. La copertura assicurativa per le persone assicurate si estingue se viene disdetto il contratto collettivo di assicurazione tra Allianz Assistance e l'ACS.

Come trattiamo i vostri dati?

Il trattamento di dati personali costituisce un fondamento indispensabile dell'attività assicurativa. L'assicuratore tratta i dati delle persone assicurate con assoluta riservatezza e rispetta le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e della relativa ordinanza durante il trattamento e la conservazione di dati personali. Se necessario, nel modulo per la notifica dei sinistri viene richiesto alla persona assicurata il consenso al trattamento dei dati. I dati personali trattati dall'assicuratore comprendono i dati rilevanti per la stipulazione del contratto nonché per la sua gestione e per la liquidazione del danno. In primo luogo vengono trattati i dati concernenti lo/la stipulante o le persone assicurate, come risultano dalla proposta di assicurazione e dalla notifica di sinistro. Nell'interesse di tutti gli stipulanti può avvenire anche uno scambio di dati con gli assicuratori precedenti e i riassicuratori in Svizzera e all'estero. Inoltre i dati personali vengono elaborati anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per propri scopi di marketing. Al fine di offrire una copertura assicurativa completa e ottimizzare i costi, alcuni servizi sono forniti da imprese giuridicamente autonome in Svizzera e all'estero. A questo riguardo può trattarsi di società del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Nel quadro dello scopo del rapporto contrattuale l'assicuratore ha necessità di trasmettere i dati sia all'interno che all'esterno del Gruppo. I dati vengono custoditi in forma elettronica o fisica, conformemente alle disposizioni di legge. Le persone assicurate hanno il diritto di ricevere informazioni e, a determinate condizioni, di chiedere la rettifica, il blocco o la cancellazione dei loro dati.

In caso di emergenza, è possibile contattarci in qualsiasi momento (24 ore su 24) al numero +41 44 283 33 77

Allianz Assistance, con i suoi centri di assistenza clienti cui è possibile rivolgersi, è l'assicuratore per tutte le coperture assicurative abbinate all'adesione all'ACS scelta. Per garantire un servizio impeccabile, tutte le conversazioni con i centri di assistenza possono essere registrate. Laddove nel prosieguo del testo – per una migliore fluidità dello stesso – vengono utilizzate soltanto espressioni maschili, sono sempre intese anche le corrispondenti definizioni di genere femminile.

100 Considerazioni generali

Art. 101 Coperture assicurative

L'ACS ha stipulato con Allianz Assistance i 5 contratti collettivi d'assicurazione ACS Classic, ACS Travel, ACS Classic & Travel, ACS Premium e ACS Aziende (di seguito denominati adesioni ACS), i quali offrono ai soci ACS in linea di principio le seguenti coperture assicurative in base alla tipologia di adesione all'ACS da loro scelta (Classic, Travel, Classic & Travel, Premium o Aziende):

ACS Classic

- Soccorso stradale

ACS Travel

- Spese di annullamento
- Protezione viaggi
- Protezione giuridica viaggi

ACS Classic & Travel

- Soccorso stradale
- Spese di annullamento
- Protezione viaggi
- Protezione giuridica viaggi

ACS Premium

- Soccorso stradale
- Spese di annullamento
- Protezione viaggi
- Guida di veicoli a motore di terzi
- Utilizzo di veicoli a noleggio (assicurazione di esclusione della franchigia)
- Protezione giuridica circolazione mondo
- Protezione giuridica viaggi

ACS Aziende

- Soccorso stradale

È possibile passare in qualsiasi momento ad un'adesione con ACS una copertura assicurativa più ampia (ad es. da ACS Classic ad ACS Premium o da ACS Travel ad ACS Classic & Travel). Il passaggio ad un'adesione ACS con una copertura assicurativa più limitata (ad es. da ACS Premium ad ACS Classic & Travel o ad ACS Classic) è possibile su richiesta del socio alla fine di ogni anno di adesione; il cambiamento deve essere comunicato per iscritto e la notifica deve pervenire all'ACS un mese prima della fine dell'anno di adesione. L'ACS ha il diritto di escludere dalla copertura assicurativa i soci che presentano una sinistrosità superiore alla media. Il socio interessato ne viene informato per iscritto con un preavviso di un mese e ha il diritto di disdire l'adesione all'ACS a decorrere dalla data dell'esclusione.

Allianz Assistance, denominazione legale AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), Allianz Suisse con sede a 8304 Wallisellen e CAP Protezione giuridica con sede a 8304 Wallisellen forniscono le coperture assicurative abbinate all'adesione scelta.

Allianz Assistance, denominazione legale AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera) per:

- Soccorso stradale, art. 300
- Spese di annullamento, art. 400
- Protezione viaggi, art. 500
- Utilizzo di veicoli a noleggio (assicurazione di esclusione della franchigia), art. 700

Allianz Suisse per:

- Guida di veicoli a motore di terzi, art. 600

CAP Protezione giuridica per:

- Protezione giuridica circolazione mondo, art. 800

- Protezione giuridica viaggi, art. 900

200 Disposizioni comuni

Art. 201 Chi è assicurato?

Sono assicurati il socio indicato sulla tessera ACS e tutte le persone che vivono in comunione domestica con lui o che fanno regolarmente ritorno alla sua economia domestica durante la settimana o per il fine settimana, come pure i suoi figli minorenni non conviventi nella medesima economia domestica a condizione che questi ultimi, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, abbiano il proprio domicilio civile in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Art. 202 Quali regole si applicano ai soci ACS con domicilio all'estero?

I cambi di sede o domicilio e i cambi di indirizzo devono essere comunicati alla sezione ACS competente. Per i soci ACS con domicilio fuori dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein la copertura assicurativa sussiste esclusivamente per il Soccorso stradale e unicamente per i sinistri che si verificano in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Sono assicurati i veicoli di peso complessivo fino a 3,5 t immatricolati dal socio ACS indipendentemente dal luogo di immatricolazione. In deroga alle art. 304.8 e 304.9 le prestazioni "Determinazione dell'entità del danno" e "Anticipo delle spese rimborsabile" non vengono erogate. Il veicolo riparato, non riparato o ritrovato (304.10) viene riportato in un'officina in Svizzera.

Art. 203 Inizio, durata e fine della copertura assicurativa per le persone assicurate

La copertura assicurativa entra in vigore al momento dell'adesione all'ACS a condizione che sia stata pagata la quota di adesione. Se si tratta di una nuova adesione ACS, entra in vigore una copertura assicurativa provvisoria dal momento della presentazione della richiesta presso la sezione ACS competente. Se l'adesione all'ACS non viene disdetta mediante comunicazione scritta alla sezione ACS competente almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno di adesione e la quota di adesione è stata pagata, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente di anno in anno. La copertura assicurativa per le persone assicurate si estingue se viene disdetto il contratto collettivo di assicurazione tra Allianz Assistance e l'ACS. L'ACS ha il diritto di escludere dalla copertura assicurativa i soci che presentano una sinistrosità superiore alla media. Il socio interessato ne viene informato per iscritto con un preavviso di un mese e ha il diritto di disdire l'adesione all'ACS a decorrere dalla data dell'esclusione. I soci dell'ACS possono essere esclusi dalla copertura assicurativa se hanno comunicato in modo inesatto od occultato fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio (violazione dell'obbligo di notifica).

Art. 204 Eventi e prestazioni non assicurati

Non viene erogata alcuna prestazione qualora, al momento del verificarsi dell'evento assicurato, non sia ancora stata pagata la quota di adesione ACS. In linea di principio nessuna delle componenti assicurative comprende una copertura assicurativa per gli eventi che si sono già verificati al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione

prenotata; lo stesso vale per gli eventi il cui verificarsi era prevedibile al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata.

- Inoltre, non sussiste nessuna copertura assicurativa per eventi come suicidio o tentato suicidio, partecipazione a scioperi o disordini, competizioni o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni, partecipazione ad atti temerari con i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo oppure azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali.
- Non sono nemmeno assicurati eventi bellici incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche, come pure le loro conseguenze; non sono inoltre assicurate le conseguenze di eventi dovuti a decisioni delle autorità, ad es. sequestro patrimoniale, arresto, divieto di espatrio o chiusura dello spazio aereo.
- Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: epidemie e pandemie.
- Nell'ambito della copertura **Soccorso stradale** il diritto alle prestazioni completo sussiste soltanto se Allianz Assistance ha prima autorizzato le prestazioni oppure ha organizzato il soccorso stradale o il traino. In caso contrario, le prestazioni sono limitate a un importo forfettario di CHF 300.–. Vedi art. 205.

[Art. 205 In quali casi le prestazioni sono limitate a CHF 300.– o prevista una franchigia?](#)

Prestazioni limitate a CHF 300.–

Qualora anche una sola delle misure d'emergenza attuate non sia stata organizzata, ordinata o eseguita dal centro di assistenza clienti, l'indennizzo per il totale delle prestazioni Soccorso stradale e Protezione viaggi è limitato a CHF 300.–. Questa restrizione non si applica a Spese di annullamento, Guida di veicoli a motore di terzi, Utilizzo di veicoli a noleggio e coperture Protezione giuridica.

[Art. 206 Definizioni](#)

Persone vicine

Sono persone vicine:

- i parenti (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, fratelli e sorelle);
- il/la convivente, come pure i suoi genitori e figli;
- le persone che assistono i figli minorenni che non partecipano al viaggio oppure i familiari bisognosi di cure;
- gli amici stretti, con i quali si hanno frequenti contatti.

Europa

La validità territoriale Europa comprende tutti gli Stati facenti parte del continente europeo, come pure le isole del Mediterraneo e le Canarie, Madera, nonché gli Stati extra-europei rivieraschi del Mediterraneo. La frontiera orientale a nord della Turchia è costituita dagli Stati Azerbaigian, Armenia e Georgia, nonché dal crinale degli Urali.

Svizzera

La validità territoriale Svizzera comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Eventi naturali

Sono considerati eventi naturali i danni verificatisi a causa di fenomeni naturali come piene, inondazioni, tempeste (vento ad almeno 75 km/h), grandine, slavine, pressione della neve, caduta di massi/sassi, frane. I danni verificatisi a causa di terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati danni della natura.

Viaggio

È considerato viaggio un soggiorno di durata superiore a un giorno in un luogo distante almeno 30km dal domicilio abituale, con esclusione dei tragitti per recarsi al o tornare dal lavoro. La durata complessiva di un viaggio ai sensi delle presenti CGA è limitata a un massimo di 365 giorni.

Agenzia di viaggi

Per agenzia di viaggi (organizzatori di viaggi, operatori turistici, compagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi, ecc.) si intendono tutte le imprese che forniscono servizi di viaggio per la persona assicurata sulla base di un contratto con quest'ultima.

Mezzi di trasporto pubblici

Sono considerati mezzi di trasporto pubblici tutti quei mezzi di spostamento che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è necessario comprare un titolo di viaggio. Aerei, taxi e automobili a noleggio non sono considerati mezzi di trasporto pubblici.

Guasto o panne

Si considera guasto qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del veicolo assicurato dovuto a un difetto elettrico o meccanico che rende impossibile la continuazione del viaggio o a causa del quale non è più consentito per legge proseguire il viaggio. Sono equiparati a un guasto: difetto degli pneumatici, chiave del veicolo rimasta chiusa a bordo dello stesso o smarrita oppure batteria scarica.

Malattia grave/conseguenze gravi di un infortunio

Le malattie o le conseguenze di un infortunio sono considerate gravi quando ne deriva un'incapacità lavorativa illimitata o limitata nel tempo o un'impossibilità di fatto di intraprendere il viaggio.

Epidemia

Una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.

Pandemia

Un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.

Quarantena

Confinamento obbligatorio (compreso l'isolamento ordinato), destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale la persona assicurata o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto.

[Art. 207 Obblighi di diligenza e altri obblighi](#)

Le persone assicurate sono obbligate a usare la diligenza necessaria e ad adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.

[Art. 208 Quando devono essere rimborsati gli anticipi sulle spese?](#)

Gli anticipi sulle spese vanno rimborsati entro 30 giorni dopo il ritorno al proprio domicilio o al più tardi entro 60 giorni dopo il versamento.

[Art. 209 Che cosa succede in caso di assicurazione multipla?](#)

Nel caso di un'assicurazione multipla (facoltativa od obbligatoria), Allianz Assistance / Allianz Suisse / CAP Protezione giuridica fornisce le prestazioni a titolo sussidiario, con riserva di una clausola identica dell'altro contratto di assicurazione. In tal caso vengono applicate le disposizioni di legge in materia di doppia assicurazione. Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto di assicurazione (facoltativa od obbligatoria) la copertura è limitata alla parte delle prestazioni di Allianz Assistance / Allianz Suisse / CAP Protezione giuridica che supera quella dell'altro contratto di assicurazione. Complessivamente i costi vengono risarciti una sola volta. Se Allianz Assistance / Allianz Suisse / CAP Protezione giuridica ha fornito prestazioni nonostante l'esistenza di una fattispecie di sussidiarietà, esse valgono come acconto e la persona assicurata o beneficiaria cede in pari misura ad Allianz Assistance / Allianz Suisse / CAP Protezione giuridica i propri diritti nei confronti di terzi (assicurazione facoltativa od obbligatoria). Se la persona assicurata o avente diritto è stata risarcita da un terzo responsabile civilmente o dall'assicuratore di quest'ultimo, decade il diritto all'indennizzo previsto dal presente contratto. Se invece che contro la parte responsabile è stata intentata un'azione legale contro Allianz Assistance / Allianz Suisse / CAP Protezione giuridica, la persona assicurata o avente diritto deve cedere le sue pretese di responsabilità civile fino all'ammontare dell'indennizzo ricevuto da Allianz Assistance / Allianz Suisse / CAP Protezione giuridica.

Art. 210 Rimunerazione dei broker

Se un terzo, ad es. un broker, tutela gli interessi della persona assicurata in sede di stipulazione di un "pacchetto di servizi ACS" o di gestione dello stesso, è possibile che, in virtù di un accordo con tale terzo, Allianz Assistance gli versi una remunerazione per tale attività. Qualora la persona assicurata desiderasse maggiori informazioni in merito, può rivolgersi a questa terza persona.

Art. 211 Qual è il foro competente?

Per le azioni legali nei confronti di Allianz Assistance / Allianz Suisse / CAP Protezione giuridica si può adire il tribunale competente per la sede della società o per il domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto. A integrazione delle presenti disposizioni si applica la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal verificarsi dell'evento che comporta l'obbligo di prestazione.

Art. 212 Quali sono le disposizioni di legge applicabili?

Si applicano le disposizioni della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto di assicurazione (LCA). Per le assicurazioni nel Principato del Liechtenstein valgono inoltre le disposizioni della legge sul contratto di assicurazione (VersVG) del 16 maggio 2001.

Art. 213 Comunicazioni scritte

Le comunicazioni vanno indirizzate ad
AWP P&C S.A. (Svizzera), Allianz Assistance, Casella postale, 8010 Zürich, info.ch@allianz.com.

300 Soccorso stradale

Art. 301 Dove vale la copertura assicurativa Soccorso stradale?

La copertura assicurativa sussiste nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro (zona greca), Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (continentale), Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna (continentale e Baleari), Svezia, Svizzera, Turchia (parte europea, il confine è definito dal Bosforo), Ungheria. All'ambito territoriale Svizzera è equiparato anche il Principato del Liechtenstein. In caso di trasporto marittimo la copertura assicurativa non viene interrotta se i luoghi di partenza e di destinazione si trovano entrambi nell'ambito di validità territoriale.

Art. 302 Quali veicoli sono assicurati?

302.1 Veicoli assicurati

Il Soccorso stradale vale per le automobili fino a un peso complessivo di 3,5 t immatricolate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, i camper fino a 9 t e le motociclette:

- se intestati a una persona assicurata o condotti da una persona assicurata;
- se precedentemente notificati come veicoli di un socio aziendale ACS.

La copertura assicurativa si estende a tutte le persone che viaggiano a bordo di questi veicoli fino al numero massimo stabilito dalla licenza di circolazione.

302.2 Rimorchi

Sono assicurati anche i rimorchi trainati dal veicolo a motore assicurato, anche nel caso in cui il guasto interessi esclusivamente il rimorchio.

302.3 Non sono assicurati i seguenti veicoli a motore

- veicoli per noleggio commerciale senza autista (ad es. veicoli a noleggio);
- veicoli con immatricolazione provvisoria.

Art. 303 Quali eventi sono assicurati?

Sussiste copertura assicurativa se il veicolo non può più essere utilizzato a causa di:

- un guasto;
- un sinistro coperto dall'assicurazione casco. Con ciò si intende l'impossibilità di utilizzare il veicolo in seguito a collisione, danni causati da incendio, elementi naturali, rottura di cristalli, danni di animali, vandalismo, furto o tentativo di furto.

Art. 304 Quali prestazioni vengono fornite?

304.1 Soccorso in loco

Organizzazione e assunzione delle spese per ripristinare la funzionalità del veicolo, nella misura in cui ciò sia possibile sul luogo del sinistro.

304.2 Sostituzione di piccoli pezzi di ricambio

In caso di ripristino della funzionalità del veicolo sul luogo del sinistro viene risarcita la sostituzione di pezzi di

ricambio quali cavi, staffe, camere d'aria, fusibili, ecc. (batterie escluse).

304.3 Spese di traino

Se la funzionalità del veicolo non può essere ripristinata sul luogo del sinistro, Allianz Assistance si fa carico delle spese di traino fino alla più vicina autorimessa idonea a effettuare la riparazione, escluse le spese di riparazione e per il materiale.

304.4 Spese di spedizione per pezzi di ricambio all'estero

Se la più vicina autorimessa idonea a effettuare la riparazione all'estero non può procurarsi i ricambi necessari, Allianz Assistance organizza e paga il loro invio immediato. I costi dei ricambi non sono coperti.

304.5 Costi di recupero

Allianz Assistance organizza e sostiene i costi di recupero (per riportare il veicolo sulla carreggiata) del veicolo protetto contrattualmente e del rimorchio o della roulotte ad esso agganciati dopo un evento assicurato fino a un massimo di CHF 2'000.-.

304.6 Problemi relativi alla chiave

Se la chiave si trova all'interno del veicolo chiuso a chiave, la chiusura automatica non si apre più oppure in caso di perdita o di danneggiamento della chiave, vengono risarcite unicamente le spese per la risoluzione del problema relativo alla chiave. Sono escluse le spese per cambiare la serratura del veicolo.

304.7 Problemi relativi al carburante

Indennizzo delle spese per la risoluzione di un problema relativo al carburante (veicolo fermo per mancanza di carburante o rifornimento di carburante del tipo sbagliato). Non sono assicurate le spese per i danni conseguenti, come ad es. pulizia/sostituzione del filtro, danni al motore e/o al catalizzatore. Non è assicurato nemmeno lo smaltimento del carburante immesso per errore.

304.8 Determinazione dell'entità del danno

Sono coperte fino a un importo di CHF 400.- le spese sostenute per determinare l'entità del danno all'estero al fine di valutare un eventuale trasporto del veicolo al domicilio.

304.9 Anticipo delle spese rimborsabile

Anticipo delle spese rimborsabile per un importo massimo di CHF 2'000.- per eventi straordinari all'estero (elevate fatture di riparazione oppure acquisto di pezzi di ricambio).

304.10 Spese supplementari ACS Classic

Se il veicolo non può essere riparato lo stesso giorno o in caso di furto, in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein ci facciamo carico per ogni evento delle spese relative a:

- un veicolo sostitutivo per max. 5 giorni fino all'importo massimo di CHF 500.- (in caso di guasto a un camper, come veicolo sostitutivo sarà messa a disposizione un'automobile);
- il pernottamento necessario;
- il rientro al domicilio o la continuazione del viaggio con i mezzi di trasporto pubblici (biglietto ferroviario di 1^a classe) o in taxi (se non sono disponibili mezzi pubblici).

Se il veicolo non può essere riparato entro 48 ore o in caso di furto, al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein ci facciamo carico per ogni evento delle spese relative a:

- un veicolo sostitutivo per max. 5 giorni (in caso di guasto a un camper sarà messa a disposizione come veicolo sostitutivo un'automobile);
- il pernottamento necessario;

- il rientro al domicilio o la continuazione del viaggio con i mezzi di trasporto pubblici (biglietto ferroviario di 1^a classe o biglietto aereo in classe economica se il viaggio in treno durerebbe più di 6 ore) o in taxi (se non sono disponibili mezzi pubblici).

L'indennizzo per le prestazioni summenzionate (incluse le spese relative al veicolo sostitutivo) è limitato per l'insieme delle persone a un importo massimo di CHF 1'000.- per i sinistri in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e di CHF 3'000.- per i sinistri al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein;

- il trasporto del veicolo riparato, non riparato o ritrovato in un'officina di riparazione presso il domicilio abituale della persona assicurata, comprese le eventuali spese di sosta per il veicolo in un luogo sicuro.

I costi relativi sono limitati al valore attuale del veicolo dopo il verificarsi del sinistro e prima dell'esecuzione delle eventuali riparazioni;

- se il veicolo non viene riportato in Svizzera, Allianz Assistance ne organizza lo smaltimento e si fa carico delle spese doganali all'estero.

304.11 Conducente di sostituzione

Se in seguito a infortunio, a una grave malattia o a scomparsa il conducente non è più in grado di condurre il veicolo, oppure se è deceduto e nessun altro occupante del veicolo è in possesso della licenza di condurre oppure a causa della particolare situazione d'emergenza non è in grado di condurre il veicolo, vengono assunte le spese per l'autista che riporta a casa il veicolo e gli occupanti.

Art. 305 Numero di guasti per anno civile

In un anno civile (1.1-31.12) si indennizzano al massimo 3 casi di guasto. L'organizzazione dell' Soccorso stradale in caso di guasto è garantita anche per più di 3 guasti, ma in tal caso le spese devono essere pagate direttamente in loco dalla persona assicurata.

Art. 306 Prestazioni ridotte

Le prestazioni elencate alle art. 304.1 a 304.7 hanno validità limitata per i taxi e le auto delle scuole guida.

Art. 307 Indicazioni relative all'uso di veicoli sostitutivi

Le spese per il rifornimento o le spese sostenute a causa del danneggiamento del veicolo a noleggio non sono coperte. Qualora non sia possibile organizzare un veicolo a noleggio, ad es. perché non sono rispettate le condizioni del noleggiatore (età minima, carta di credito ecc.), vengono coperte le spese per il rientro al domicilio o la continuazione del viaggio con i mezzi di trasporto pubblici.



Automobil Club der Schweiz
Automobile Club de Suisse
Automobile Club Svizzero

Allianz  **Assistance**

Allianz Assistance

Richtiplatz 1

8304 Wallisellen

Tel. +41 44 283 32 22

Fax +41 44 283 33 83

info.ch@allianz.com

www.allianz-travel.ch